

Nota dell'Associazione di categoria sul CCNL sottoscritto

Pagina 33 –

Articolo 42 Appalto

L'articolo tenta di meglio regolamentare gli appalti tra imprese del settore.

E' possibile affidare appalti nei confronti di imprese cooperative solo a condizione che queste siano regolarmente iscritte al registro imprese e, questa è la novità, in regola con l'istituto della revisione.

Dall'1-7-2012 sarà possibile appaltare operazioni di logistica, movimentazione e facchinaggio soltanto a imprese che applicano il CCNL del trasporto merci (comma 2bis).

Sempre dall'1-7-2012 i committenti dovranno rescindere il contratto di appalto nel caso in cui l'appaltatore compia una grave violazione alle norme previdenziali o sul lavoro (tra queste l'applicazione di un CCNL diverso da quello del trasporto merci) (comma 3bis).

Ovviamente questi due commi sono vincolanti soltanto per le imprese appaltanti che applicano il CCNL del trasporto merci e non per quelle di altri settori merceologici.

I committenti che prima della data sopra indicata decideranno di adeguarsi alle nuove norme in materia di appalti potranno utilizzare immediatamente per i nuovi assunti il livello 6J (si veda oltre il commento all'articolo 6, pagina 37 dell'accordo).

La stessa facoltà è concessa alle cooperative che operano per committenti di settori diversi che decidono di applicare il CCNL trasporto merci prima dell'1-7-2012.

Alcune associazioni imprenditoriali, e tra queste quelle cooperative, hanno dichiarato che effettueranno un monitoraggio degli appalti per meglio comprendere le dinamiche del settore. Si tratta di una azione propedeutica a interventi presso il Ministero del lavoro, gli Osservatori provinciali ecc.

Pagina 35 - Articolo 42bis Cambi appalto

E' prevista l'estensione delle norme di questo articolo anche ai casi di subappalto e di affidamento di lavori nell'ambito di consorzio.

Dall'1-7-2012 tra gli argomenti di confronto in caso di cambio di appalto vi sarà anche quello relativo al CCNL applicato.

Il Contratto (CCNL) 2008- 2012 (sugli Appalti)

Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci

1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di **logistica, facchinaggio/movimentazione merci**.

2. Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio **ed in regola con l'istituto della revisione previsto dal D.M. delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver formulato formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale degli Enti Cooperativi - per l'esercizio della stessa.**

2 bis. L'appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente CCNL.

3. Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.

A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.

3 bis. Le imprese verificheranno l'idoneità dell'appaltatore interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.

A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:

- **Omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un illecito vantaggio;**
- **Applicazione di un Ccnl diverso dal presente Contratto;**
- **Mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio;**

le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.

4. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale con mansioni **analoghe a quelle precedentemente svolte**, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.

Art. 42 bis – Cambi di appalto

1. In caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.

2. Su richiesta delle OO.SS. **stipulanti** competenti **territorialmente** l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.

3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all'interno di un'impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell'impresa titolare dell'appalto.

Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 42.

n.b. il comma 2 dall'1 luglio 2012 sarà sostituito dal seguente: Su richiesta delle OOSS stipulanti competenti **territorialmente** l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del **presente CCNL**.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 2 bis dell'art. 42 entrerà in vigore il 1 luglio 2012.

Il comma 3 bis dell'art. 42 sostituirà l'attuale comma 3 dal 1 luglio 2012.

Qualora, prima della data dell'1 luglio 2012, le aziende committenti decidano, in caso di nuovi appalti o di rinnovo di appalti in essere, di procedere secondo le modalità previste dai commi 2 bis e 3 bis dell'art. 42 e dal nuovo comma 2 dell'art. 42 bis, dandone comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, gli appaltatori potranno utilizzare per le nuove assunzioni il livello 6J di nuova istituzione.

Tale facoltà sarà consentita, altresì, agli appaltatori delle aziende committenti di cui sopra, con contratto in essere che applicano o decidano di applicare il presente CCNL prima di tale data.

Analoga possibilità è prevista per le imprese cooperative, che operando per un committente di settore merceologico diverso da quello disciplinato dal presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, dichiarino di applicarlo.